

## AC 1830 – Camera dei deputati – VII Commissione

### Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi didattici differenziati (approvato dal Senato)

#### Le osservazioni dell'ANP

On. Presidente, On. Deputati,

l'ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) è l'associazione professionale e sindacale a cui sono iscritti oltre il 60% dei dirigenti delle scuole italiane. Siamo lieti di offrire il nostro contributo rispetto alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, un tema molto complesso che coinvolge le coscienze di tutti. I numerosi interventi legislativi succedutisi negli anni danno conto di tale complessità: basti pensare alla storia della valutazione nella scuola primaria che ha subito svolte epocali tra voti e giudizi fino all'assetto attuale.

Con l'articolo 1, comma 1 del disegno di legge approvato in Senato e attualmente in discussione alla Camera, il legislatore interviene innanzi tutto proprio sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, già oggetto, in tempi recenti, di un consistente intervento innovativo. L'odierna proposta, recependo un'istanza proveniente dalle famiglie, intende operare anche una semplificazione comunicativa, prevedendo, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'espressione con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti della valutazione periodica e finale nella scuola primaria.

Ci preme ricordare che il decreto legislativo 62/2017 statuisce, all'articolo 1, che la valutazione *“ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento [...], ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”*.

Essa, pertanto, specie se riferita a bambini tra i sei e i dieci anni, non è finalizzata solo alla classificazione e alla comunicazione alla famiglia dei risultati di apprendimento, indifferentemente realizzabili mediante l'utilizzo di punteggi o di giudizi, ma è, innanzitutto, una strategia didattica mirata a comprendere la dinamica del processo di apprendimento e a favorirlo. In tale ottica, la valutazione serve anche a fornire elementi utili a indirizzare le pratiche di insegnamento nonché a stimolare una reazione positiva nel discente.

L'attuale impianto valutativo nella scuola primaria, oggetto della riforma basata su importanti considerazioni pedagogiche di cui all'articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,



convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 e poi successivamente modificato ad opera del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha introdotto, in luogo dei voti numerici, i giudizi descrittivi riferiti a differenti livelli di apprendimento. Tale modello costituisce una sorta di ponte verso una valutazione per competenze tesa a riflettere, in modo trasparente e approfondito, i processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali coinvolti nel percorso educativo degli alunni. Permette di adattare l'insegnamento alle esigenze individuali specifiche – in base all'osservazione dei progressi e all'identificazione di ciò che può essere migliorato e valorizzato – e di rispettare i molteplici stili di apprendimento.

Su tale impianto si inserisce il disegno di legge che amplia, rispetto al passato, i margini operativi dell'ordinanza ministeriale cui spetta la disciplina di dettaglio delle modalità di valutazione, ai sensi del medesimo comma 1 lettera a) (*“le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito”*).

L'ANP chiede, pertanto, che questa circostanza sia messa a frutto per recepire le più avanzate conclusioni cui sono giunte le neuroscienze dell'apprendimento, evitando che si riproponga una nomenclatura superata, come *“gravemente insufficiente”* alla primaria, con tutto quello che tale espressione porta con sé in termini di giudizio morale. Come abbiamo già avuto modo di evidenziare in occasione dell'audizione parlamentare del 18 gennaio u.s., gli atti valutativi di un docente sulla psiche di un bambino, di un ragazzino e poi di un adolescente sono così importanti che se ne rimane segnati per l'intera vita, tanto in positivo quanto in negativo. Per questa ragione è fondamentale che gli insegnanti siano esperti di psicopedagogia degli aspetti relazionali oltre che della propria disciplina: nei processi di apprendimento, infatti, la relazione educativa e l'esperienza affettiva sono reciprocamente connesse e interdipendenti. La valutazione deve essere *“per l'apprendimento”*, avere carattere formativo e servire ad *“adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato”*<sup>1</sup>.

Pur condividendo l'esigenza di rendere più trasparente e comprensibile il processo valutativo, non possiamo fare a meno di evidenziare gli effetti controproducenti derivanti dal continuo rimaneggiamento di una materia complessa e delicata come la valutazione nella scuola primaria. Le istituzioni scolastiche necessitano di tempi distesi e di adeguate azioni di accompagnamento per assimilare innovazioni di questa portata e non possono essere chiamate a continue correzioni di rotta che, nel caso specifico, comportano una rielaborazione dei protocolli valutativi adottati. Del resto, qualsiasi riforma dovrebbe avere un respiro di lungo periodo anche per poterne vagliare con approccio scientifico l'effettività dei risultati. La valutazione, poi, va considerata come un mezzo per orientare le strategie didattiche e il processo formativo al fine di favorire lo sviluppo integrale e il successo educativo degli alunni. Al riguardo, va prevenuto qualsiasi fraintendimento: in particolare, essa non deve costituire strumento per stabilire gerarchie tra discenti.

Il disegno di legge incide anche sulla valutazione del comportamento degli studenti, stabilendo nuove regole come l'introduzione del voto in decimi, anziché un giudizio sintetico, nella scuola secondaria di primo grado e la non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, sia al primo che al secondo grado. Per quest'ultimo ordine di scuola è prevista anche la produzione di elaborati inerenti alla cittadinanza attiva e solidale in caso di valutazione pari a sei decimi nonché un *“premio”* per il comportamento

---

<sup>1</sup> *Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria* allegate all'Ordinanza Ministeriale del 4 dicembre 2020, n. 172, pagina 1.



positivo, con ciò intendendo una valutazione pari a 9 o 10, consistente nell'assegnazione di un credito scolastico più alto nella relativa fascia di attribuzione.

L'evidente intento del legislatore è quello di contrastare i sempre più frequenti episodi di violenza e bullismo che si verificano nelle scuole, promuovendo comportamenti sociali positivi e favorendo l'impegno in attività sociali. Già la legge 20 agosto 2019, n. 92, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, ha segnato una tappa importante su questo cammino per raggiungere l'obiettivo di acquisizione di una cittadinanza consapevole: la disposizione in esame completa la definizione di cittadinanza attiva introducendo l'aggettivo "*solidale*" al fine rafforzare la cultura del rispetto. Credibilità e rispetto sono del resto contenuti fondamentali e strutturali nel rapporto docenti/discenti.

L'ANP conviene sull'opportunità di far crescere negli studenti la consapevolezza della responsabilità e cioè del rapporto tra le azioni e le relative conseguenze, come pure sull'importanza di incoraggiare la cultura della civile convivenza. Occorre considerare, tuttavia, che l'introduzione di misure punitive deve sempre essere accompagnata da un'accurata definizione dei comportamenti inappropriati da censurare. Chiediamo, pertanto, che la revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti nel primo e nel secondo grado attraverso un intervento sui due regolamenti di cui al DPR 249/1998 e al DPR 122/2009 – come prevede l'articolo 1, comma 5 del disegno di legge – faccia adeguata chiarezza e non lasci margini di ambiguità, pur salvaguardando il "*rispetto dell'autonomia scolastica*" richiamato nel medesimo comma 5, per evitare fraintendimenti e interpretazioni soggettive che possano apparire contraddittorie.

Tra le modifiche da apportare al DPR 122/2009, il comma 5, lettera b), punto 5) stabilisce di prevedere nel secondo ciclo di istruzione, in ciascuna delle discipline di studio delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali, una "*votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli apprendimenti*" come in effetti già dispone l'articolo 193 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Rileviamo come l'introduzione di tale modifica non consentirebbe di attuare delle sperimentazioni incentrate sulla misurazione delle competenze, anziché sui voti numerici, che invece in alcune realtà estere stanno riscuotendo grande successo. Pertanto, l'ANP chiede che si consideri la possibilità di sperimentare, in particolari situazioni, i percorsi "senza voto".

Proseguendo con l'esame dell'articolato, il testo in commento dispone che le sezioni a metodo Montessori della scuola secondaria di primo grado assumano finalmente carattere ordinamentale, riconoscendo la centralità e l'efficacia di tale metodologia nello sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni. Sono anche previsti corsi di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie. Guardiamo con favore alla stabilizzazione del metodo Montessori e all'apertura nei confronti di metodologie didattiche di provata efficacia. A tale proposito, occorre però rilevare che l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale. Il comma 13 dell'articolo 2 in esame prevede inoltre che dall'attuazione di tale articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente. Al riguardo, l'ANP sottolinea l'esigenza di prevedere opportune risorse finanziarie e professionali affinché l'approccio didattico montessoriano, apprezzato e adottato all'estero ben più che in Italia, possa trovare anche da noi maggiore diffusione.



Il disegno di legge, infine, introduce misure di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e del decoro delle istituzioni scolastiche, imponendo ai responsabili delle aggressioni il pagamento di una somma in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza delle vittime.

Considerando il provvedimento nel suo complesso, l'ANP rileva come l'intervento legislativo in corso si inserisca in un contesto, quale quello scolastico, già interessato da un enorme *surplus* di incombenze amministrative collegate alla realizzazione delle riforme previste dal PNRR e non solo: in particolare, l'annunciata revisione delle pratiche valutative, con annessa ridefinizione delle modalità in uso, richiederà alle scuole un considerevole sforzo aggiuntivo per affrontare il quale chiediamo di prevedere sin da ora tempi congrui e opportune risorse. Nello specifico, riteniamo che la riforma non possa entrare in vigore prima dell'anno scolastico 2025/2026, dato che occorrerà realizzare un adeguato piano di formazione, supportato da sufficienti risorse economiche, per consentire l'aggiornamento dei docenti; va anche scongiurato in ogni modo il rischio che si modifichino le regole ordinamentali nel corso dell'anno scolastico.

Roma, 22 maggio 2024